

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2523)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 novembre 1967 (V. Stampato n. 4392)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 novembre 1967*

Modifica del terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il terzo comma dell'articolo 20 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, è modificato come appresso:

« I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili ».